Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 luglio 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 574.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Lo Statuto richiamato senz'altra indicazione nelle disposizioni che seguono è lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige contenuto nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale quando interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri non ha diritto di voto.

TITOLO I

Rinvio delle leggi regionali e provinciali Impugnazione delle leggi della Repubblica, della Regione e delle Province.

Art. 3.

Il rinvio di disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale a norma del primo comma dell'art. 49 dello Statuto è deliberato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato alla Regione o alla Provincia per il tramite del Commissario del Governo.

La questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale e quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere, previste dal secondo comma dello stesso art. 49, sono promosse dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. In caso di urgenza l'impugnativa è proposta dal Presidente del Consiglio, salva ratifica del Consiglio dei Ministri nella sua prima riunione.

Il consenso del Governo della Repubblica all'anticipata promulgazione ed entrata in vigore di leggi regionali o provinciali a norma del terzo comma dello stesso art. 49 è dato dal Presidente del Consiglio, e non preclude l'impugnativa di cui all'art. 82 dello Statuto.

Art. 4.

Qualora prima dell'emanazione della legge che disciplina il funzionamento della Corte costituzionale, il Governo intenda promuovere, a termini dell'art. 49 dello Statuto, questioni di legittimità davanti alla Corte costituzionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale o del Consiglio provinciale per tramite del Commissario del Governo. La comunicazione deve essere fatta, entro il termine stabilito dall'art. 49 predetto, con nota contenente l'indicazione sommaria dei motivi dell'impugnativa. Il Commissario del Governo attesta l'avvenuta comunicazione.

Se entro quindici giorni dall'entrata in funzione della Corte costituzionale, o nel diverso termine che sia stabilito dalle norme per il funzionamento della Corte stessa, non venga proposto ricorso per la questione di legittimità, cessa l'efficacia della predetta comunicazione e la legge può essere promulgata.

Art. 5.

La deliberazione di impugnare leggi e atti aventi valore di leggi della Repubblica a norma dell'art. 83 dello Statuto è presa dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

La deliberazione di impugnare leggi della Regione o leggi dell'altra Provincia, a norma del terzo comma dell'art. 82 dello Statuto, è presa dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei componenti ad esso assegnati.

Art. 6.

Qualora il Consiglio regionale abbia deliberato di impugnare, ai sensi dell'art. 83 dello Statuto, una legge o un atto avente valore di legge della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale prima dell'emanazione della legge che ne disciplinerà il funzionamento, il Presidente della Giunta regionale ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Commissario del Governo, il quale ne accusa ricevuta.

La comunicazione di cui al precedente comma non sospende la efficacia della legge o dell'atto avente valore di legge della Repubblica.

Art. 7.

Le impugnative di una legge o di un atto avente valore di legge della Repubblica da parte del Presidente della Giunta regionale, delle quali è stata data comunicazione al Governo a termine dell'articolo precedente prima dell'entrata in funzione della Corte costituzionale, devono essere ritualmente proposte entro quindici giorni dall'inizio del funzionamento della Corte stessa, salvo che un termine diverso sia stabilito nella legge sul funzionamento della Corte.

TITOLO II

Acque e impianti elettrici

Art. 8.

La legge regionale può disporre, a norma e nei limiti dell'art. 5 dello Statuto, che al riconoscimento, alla concessione e alla rinnovazione delle derivazioni di acque pubbliche non previste dagli articoli 9 e 10 dello Statuto, sia provveduto dall'Amministrazione regionale.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano nel caso di domande concorrenti, quando la trattazione di una di esse rientra nella competenza della autorità statale.

Art. 9.

Alla visita di istruttoria sulle domande per concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico deve essere invitato il rappresentante della Regione.

Copia delle domande di proroga di qualsiasi termine stabilito nei decreti o nei disciplinari riguardanti grandi derivazioni a scopo idroelettrico, deve essere trasmessa alla Regione, la quale può esprimere il proprio avviso nel termine perentorio di trenta giorni.

Art. 10.

Il Ministero dei lavori pubblici comunica alla Giunta regionale copia dei decreti di concessione di grande derivazione di acque pubbliche e dei relativi disciplinari interessanti il territorio della Regione, nonchè copia delle autorizzazioni provvisorie all'inizio delle opere nel territorio medesimo.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 dello Statuto la Regione dovrà essere sentita anche per la concessione delle autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 13 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

A tale effetto la domanda di autorizzazione provvisoria viene comunicata alla Regione la quale può esprimere il proprio avviso nel termine perentorio di quindici giorni.

Art. 12.

Nelle forniture di energia elettrica previste dall'articolo 10 dello Statuto, la quantità di energia elettrica, indipendentemente dal luogo dove, secondo la richiesta della Regione, viene effettuata la consegna, si intende riferita a misurazione nell'officina di produzione. Per le opere di allacciamento o derivazione e per il prelievo di energia le spese sono a carico esclusivo della Regione.

L'utilizzazione della fornitura da parte della Regione deve effettuarsi entro tre anni dalla data della richiesta e, nel caso di cui al terzo comma dell'art. 10 dello Statuto, dalla data di notifica della decisione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 13.

Le forniture di energia previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 10 dello Statuto per gli usi negli stessi indicati sono richieste ai concessionari dalla Regione.

Art. 14.

Spetta alla Regione determinare il prezzo di cessione agli utenti dell'energia ad essa fornita ai sensi dei primi due commi dell'art. 10 dello Statuto. Il prezzo di cessione coinciderà, di regola, col prezzo economico dell'energia, e in ogni caso non potrà superare il prezzo che verrà eventualmente fissato dagli organi dello Stato per le Regioni limitrofe. Eccezionalmente potranno essere consentiti prezzi di favore per le cessioni di energia destinata ad uso dei servizi pubblici, dell'artigianato locale e della agricoltura, evitandosi comunque di creare sperequazioni fra cittadini nella Regione.

Restano ferme le disposizioni delle leggi dello Stato relative al blocco e alla fornitura dell'energia elettrica.

Art. 15.

In caso di domanda concorrente la preferenza è data alla Regione, a norma del quinto comma dell'art. 10 dello Statuto, quando la richiesta della stessa porti ad una utilizzazione delle acque non inferiore dal punto di vista idraulico ed economico a quella prevista dalle altre domande e soddisfi ad interessi pubblici di pari entità.

La Regione deve essere in grado di procedere a immediata esecuzione e utilizzazione dell'impianto progettato.

Art. 16.

La risoluzione in via amministrativa delle contestazioni che sorgono nell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 10 dello Statuto è demandata al Ministero dei lavori pubblici che provvede entro tre mesi dalla richiesta rivoltagli, sentiti gli interessati e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Presidente della Giunta regionale.

TITOLO III

Agricoltura e caccia

Art. 17.

I provvedimenti di concessione e di esecuzione di opere di bonifica, ivi comprese le opere di sistemazione idraulica e forestale dei bacini montani, spettano alla Regione, in base ai procedimenti istruttori sui quali debbono essere sentiti, secondo le rispettive competenze, i corpi consultivi centrali o il Magistrato alle acque, i quali si pronunciano entro tre mesi dalla ricezione degli atti.

Il termine predetto può essere prorogato di altri due mesi con ordinanza dei presidenti dei corpi consultivi di cui al primo comma o del Magistrato alle acque.

Se entro tale termine detti corpi consultivi centrali o il Magistrato alle acque non si pronunciano, la Regione potrà provvedere prescindendo dagli anzidetti pareri.

Art. 18.

Nell'esercizio delle attività amministrative relative alle materie di cui al n. 9 dell'art. 4 dello Statuto, la Regione terrà presenti le direttive tecniche emanate in via generale dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per tutto il territorio della Repubblica nel superiore interesse nazionale.

La Regione potrà chiedere che detto Consiglio superiore esprima il suo parere su singole questioni di rilevante interesse regionale. In tali casi alle riunione del Consiglio superiore interviene un rappresentante della Regione designato di volta in volta dalla Giunta regionale.

Art. 19.

Per quanto riguarda la difesa fito-sanitaria, la Regione è tenuta all'osservanza delle disposizioni recate dagli articoli 8 e 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

I certificati fito-patologici rilasciati dagli uffici regionali sono equiparati ad ogni effetto ai certificati rilasciati dagli uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste presso il quale la Regione depositerà le firme dei funzionari autorizzati al rilascio.

Resta di esclusiva competenza degli uffici dello Stato il rilascio dei certificati fito-patologici per le esportazioni e le importazioni.

Art. 20.

Gli elenchi nazionali della selvaggina protetta e degli animali nocivi sono considerati, agli effetti della potestà legislativa della Regione ai sensi dell'art. 4, n. 11 dello Statuto, di interesse nazionale, salva la potestà della Regione di estendere le voci di tali elenchi.

Art. 21.

La Regione dovrà uniformare la sua legislazione in materia di caccia alla esigenza di non diminuire in modo alcuno la protezione concessa attualmente alla selvaggina in dipendenza dell'appartenenza del territorio della Regione alla zona faunistica alpina.

Art. 22.

La potestà della Regione di emanare norme legislative ai sensi dell'art. 4, n. 11 dello Statuto, non riflette il rilascio delle licenze di porto d'armi per uso di caccia, nè gli oneri fiscali relativi all'esercizio dell'attività venatoria.

TITOLO IV

Industria e commercio

Art. 23.

Le attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio relative alle Camere di commercio, industria e agricoltura sono svolte dalla Regione nei limiti della sua competenza.

Nell'esercizio della potestà legislativa di cui all'articolo 4, n. 13 dello Statuto, la Regione terrà conto della necessità che le Camere di commercio, industria e agricoltura possano continuare a svolgere le attribuzioni ad esse affidate dallo Stato. Relativamente allo esercizio di tali attribuzioni i poteri di vigilanza continuano ad essere esercitati dal Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 24.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura provvederanno ad inviare, per conoscenza, al Ministero dell'industria e del commercio copia dei bilanci e dei conti consuntivi e, mensilmente, gli elenchi delle deliberazioni da esse adottate.

Art. 25.

Le aliquote dell'imposta camerale da applicare nella circoscrizione di ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura, sono stabilite, entro i limiti massimi previsti dalle leggi dello Stato, dalla Regione di intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 26.

I provvedimenti concernenti le fiere, mostre ed esposizioni aventi carattere interregionale, nazionale o internazionale che si svolgono nel territorio della Regione sono adottati dal Ministero dell'industria e del commercio d'intesa con l'Amministrazione regionale.

Art. 27.

Fino a quando non sia diversamente disposto con legge dello Stato, le attribuzioni che il regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501, demanda alla Giunta provinciale amministrativa, spettano nella Regione ad una Commissione regionale nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta come segue:

a) il Presidente della Giunta regionale o un assessore regionale da lui delegato;

b) due membri designati dal Commissario del Governo;

c) due membri rappresentanti l'Amministrazione provinciale di Trento e quella di Bolzano, designati dai presidenti delle rispettive Giunte;

d) due membri rappresentanti dei commercianti, di cui uno designato dalla Camera di commercio di Trento e uno da quella di Bolzano;

e) due membri rappresentanti dei lavoratori, di cui uno designato dall'Ufficio del lavoro di Trento e uno da quello di Bolzano.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione regionale, designato dal Presidente della Giunta regionale.

La Commissione decide a maggioranza dei presenti, con l'intervento di almeno cinque membri. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

La Commissione dura in carica tre anni.

Art. 28.

Alla Commissione di cui al precedente articolo è devoluta la decisione dei ricorsi in materia di commercio ambulante, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 327.

Art. 29.

Per i giacimenti minerari che vengono dichiarati di interesse nazionale da una legge generale dello Stato, l'attività amministrativa è esercitata dalla Regione alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge medesima.

TITOLO V

Comunicazioni e trasporti

Art. 30.

La potestà di emanare norme legislative nelle materie previste dall'art. 4, n. 14 dello Statuto, non si riferisce alle ferrovie esercitate dallo Stato e ai servizi delle poste, delle telecomunicazioni e radio-comunicazioni.

Art. 31.

La potestà legislativa di cui al n. 6 dell'art. 5 dello Statuto, non si riferisce ai servizi la cui gestione è di pertinenza delle Ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nè alle concessioni in atto fino alla scadenza.

Art. 32.

Sono da considerarsi di interesse regionale i pubblici servizi di comunicazione e trasporti relativi a linee che abbiano tutto il percorso sul territorio della Regione, qualora non implichino intervento finanziario dello Stato. Devono essere fatte salve le esigenze della difesa nazionale.

Per le linee di interesse nazionale o interregionale che si svolgono nel territorio della Regione il provvedimento di concessione di competenza del Ministero dei trasporti è adottato previo parere della Giunta regionale, da emettersi nel termine perentorio di giorni trenta dalla richiesta.

Nei riguardi dei trasporti regionali degli effetti postali si applicano, in ogni caso, le condizioni, gli obblighi e le relative sanzioni, imposti ai concessionari di pubblici trasporti dalle norme dello Stato per il trasporto degli effetti predetti.

Art. 33.

Del Comitato regionale di coordinamento trasporti, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, sono chiamati a far parte due assessori delegati dal Presidente della Giunta regionale, uno dei quali designato con funzioni di presidente del Comitato.

Art. 34.

Il Comitato regionale di coordinamento trasporti deve essere sempre sentito per la concessione di nuovi autoservizi di linea per viaggiatori e merci, nonchè per la modifica delle clausole vigenti di concessioni, riguardanti le modalità di esercizio dei servizi medesimi.

Le deliberazioni degli organi regionali disformi dal parere del Comitato dovranno fare menzione del motivo della diversa determinazione.

TITOLO VI

Commercio con l'estero

Art. 35.

La facoltà della Regione di autorizzare operazioni di scambio di prodotti con l'estero, prevista dall'art. 74 dello Statuto, è esercitata in conformità alle disposizioni regolanti gli scambi commerciali con l'estero e la materia valutaria, nei limiti fissati dal Ministero del commercio con l'estero, d'accordo con la Regione, tenute presenti le necessità della stessa.

Art. 36.

L'Ufficio italiano dei cambi tiene il computo delle valute provenienti dalle esportazioni all'estero di merci originarie della Regione o prodotte nella stessa, nonchè delle valute impiegate per dirette importazioni di merci dall'estero destinate alla Regione.

La quota parte dell'eventuale differenza attiva di cui all'art. 75 dello Statuto è determinata, alla fine di ogni anno, dal Ministero del commercio con l'estero.

TITOLO VII

Lavori pubblici

Art. 37.

I piani regolatori comunali e quelli territoriali di coordinamento non eccedenti il territorio della Provincia sono approvati con leggi provinciali.

I piani territoriali di coordinamento che si estendono oltre il territorio della Provincia sono compilati dalla Regione e sono approvati a termini della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sull'urbanistica.

TITOLO VIII

Previdenza sociale e credito

Art. 38.

Le casse mutue malattie previste dal secondo comma dell'art. 6 dello Statuto fruiscono delle potestà e delle agevolazioni riconosciute dalle leggi dello Stato all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie.

Art. 39.

Il Ministero del tesoro e la Regione, nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 8 dello Statuto, possono prescindere dai pareri di cui allo stesso articolo, qualora questi non siano pervenuti alle predette autorità nel termine di quattro mesi dalla richiesta e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito a provvedere nei successivi trenta giorni dall'invito stesso.

Art. 40.

Il Presidente della Giunta regionale, prima di emanare il parere di cui all'art. 8 dello Statuto, deve interpellare la Giunta stessa.

TITOLO IX

Giustizia

Art. 41.

Nel procedere alla nomina dei giudici conciliatori e vice conciliatori ai sensi dell'art. 79 dello Statuto, il Presidente della Giunta regionale sentirà anche la Giunta provinciale competente.

E' consentita la nomina di un unico conciliatore e vice conciliatore per gli uffici di conciliazione.

Per i provvedimenti di decadenza, revoca e dispensa dei conciliatori e vice conciliatori, il Presidente della Giunta regionale sentirà anche il parere della Giunta provinciale competente.

I provvedimenti di revoca e di dispensa sono emessi previa istruttoria e contestazione degli addebiti.

I conciliatori e i vice conciliatori prestano giuramento davanti al pretore del rispettivo mandamento con la formula prevista dall'ordinamento giudiziario.

Il Presidente della Giunta regionale comunica al Ministero di grazia e giustizia, all'inizio di ogni triennio, l'elenco completo dei giudici conciliatori e vice conciliatori in servizio, e, all'inizio di ogni anno, l'elenco delle variazioni relative.

Art. 42.

Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'Amministrazione regionale del Trentino-Alto Adige, anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Nei confronti della suddetta Amministrazione regionale si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933, n. 1611 e n. 1612, e successive modificazioni; nonchè gli articoli 25 e 144 del Codice di procedura civile.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.

Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 43.

L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa delle provincie di Trento e di Bolzano e degli altri Enti pubblici locali per quanto attiene alle controversie relative alle funzioni ad essi delegate ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Art. 44.

Finchè con legge regionale non venga diversamente disposto, l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa delle Amministrazioni provinciali, dei Comuni e degli altri Enti locali per le controversie relative alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 14, primo comma dello Statuto.

L'Avvocatura dello Stato inoltre può assumere, se richiesta, la rappresentanza e la difesa delle Amministrazioni provinciali anche fuori della ipotesi prevista nel comma precedente, nonchè dei Comuni e degli altri Enti locali per le controversie relative alle funzioni ad essi delegate ai sensi dell'art. 14, secondo comma dello Statuto.

TITOLO X

Libri fondiari

Art. 45.

Con l'istituzione, disposta da legge regionale dell'Ufficio regionale dei libri fondiari del Trentino-Alto Adige, sono trasferite dallo Stato alla Regione le potestà amministrative in materia di libri fondiari.

La consegna degli uffici tavolari nella loro attuale consistenza, volumi, registri, raccolta di domande e di documenti, atti in corso di trattazione e mobili d'ufficio, sarà fatta dal presidente della Corte d'appello di Trento, o suo delegato, alla Regione Trentino-Alto Adige rappresentata da un assessore, o da un suo delegato, con apposito verbale di consegna.

Per gli uffici tavolari aventi sede in edifici di proprietà demaniale la Regione subentra ai Comuni nei contratti vigenti fra questi e lo Stato per la parte relativa agli uffici medesimi. Dove gli uffici tavolari siano collocati in edifici di proprietà privata, la Regione, subentra allo Stato nei rapporti dei rispettivi contratti di locazione.

Art. 46.

Le leggi della Regione non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato in materia di efficacia dei libri fondiari e dei controlli giudiziari sulle operazioni tavolari, e restano ferme tutte le attribuzioni attualmente spettanti all'autorità giudiziaria.

TITOLO XI

Polizia e sicurezza pubblica

Art. 47.

I presidenti delle Giunte provinciali esercitano, nelle materie indicate al primo comma dell'art. 16 dello Statuto, le attribuzioni spettanti all'autorità provinciale di pubblica sicurezza per i provvedimenti che dalle leggi di pubblica sicurezza sono attribuiti ai prefetti e ai questori.

I provvedimenti emanati dai presidenti delle Giunte provinciali nelle materie di cui al comma precedente sono comunicati al questore della Provincia.

Art. 48.

Le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate:

a) dai questori nei comuni di Trento e di Bolzano, salvo il disposto del primo comma dell'art. 16 dello Statuto;

b) dai presidenti delle Giunte provinciali, nei Comuni medesimi, per le materie indicate nel primo comma dell'art. 16 suddetto;

c) dai funzionari di pubblica sicurezza degli uffici distaccati nei Comuni sedi di tali uffici;

d) dai sindaci negli altri Comuni.

Art. 49.

Tutte le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza sono esercitate nell'ambito della Regione sotto la vigilanza del Commissario del Governo.

Art. 50.

Contro i provvedimenti dei questori, dei presidenti delle Giunte provinciali e delle altre autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al Commissario del Governo.

Nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 16 dello Statuto, qualora le leggi di pubblica sicurezza dichiarino la definitività dei provvedimenti prefettizi, i corrispondenti provvedimenti dei presidenti delle Giunte provinciali hanno carattere definitivo.

I provvedimenti del Commissario del Governo previsti dal presente articolo sono definitivi.

Art. 51.

Nella Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita per l'applicazione dell'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e prevista dall'art. 141 del regolamento, al questore è sostituito un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8°, designato dal questore insieme ad un supplente.

Art. 52.

Nella Commissione per gli esercizi pubblici e nella Commissione esaminatrice delle guide e dei portatori alpini, corrieri e interpreti, istituite per l'applicazione, rispettivamente, degli articoli 91 e 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e previste dagli articoli 163 e 236 del relativo regolamento, al consigliere di prefettura è sostituito un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8°.

I funzionari di pubblica sicurezza e i loro supplenti sono designati dal questore.

Art. 53.

Le Commissioni di cui ai precedenti articoli 51 e 52 sono nominate dal Commissario del Governo e sono convocate e presiedute dal presidente della Giunta provinciale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione provinciale.

Art. 54.

L'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato di cui all'art. 17 dello Statuto sono richiesti, nelle materie di rispettiva competenza, dal Presidente della Giunta regionale al Commissario del Governo e dai presidenti delle Giunte provinciali ai questori.

TITOLO XII
Beni pubblici e finanza

CAPO I. — *Beni pubblici*

Art. 55.

Le foreste di proprietà dello Stato nella Regione sono trasferite al patrimonio regionale con decorrenza 1° luglio 1949.

Agli effetti della consegna l'Azienda autonoma di Stato per le foreste demaniali trasmette entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto al Presidente della Giunta regionale un elenco descrittivo delle foreste oggetto di trasferimento.

Art. 56.

Il Presidente della Giunta regionale potrà fare istanza al Primo presidente della Corte d'appello di Trento perchè con suo decreto autorizzi i dipendenti uffici a intavolare il diritto di proprietà a favore della Regione sui beni di cui al precedente articolo. Il Commissario del Governo apporrà all'istanza il proprio visto.

Le operazioni relative all'intavolazione sono esenti da qualsiasi tributo.

CAPO II. — *Finanza regionale*

Art. 57.

La determinazione della percentuale prevista dallo art. 60 dello Statuto viene effettuata ogni anno entro il 30 settembre ed ha effetto per l'anno successivo. In caso di mancato accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta regionale la percentuale viene determinata nella misura proposta dal Governo, salvo decisione definitiva da parte del Parlamento.

La devoluzione della percentuale, determinata ai sensi del precedente comma, è fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro.

Art. 58.

Sono sottratti all'imposta prevista dall'art. 63, primo comma, dello Statuto i quantitativi di energia forniti gratuitamente ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

Art. 59.

I concessionari devono trasmettere alla Giunta regionale una copia della denunzia periodica relativa alla produzione di energia elettrica e di gas che sono tenuti a presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio anzidetto, può disporre gli accertamenti e controlli opportuni.

CAPO III. — *Finanza locale*

Art. 60.

Finchè non sarà provveduto con legge della Repubblica al riordinamento del contenzioso tributario, la decisione dei ricorsi previsti dall'art. 282 del testo unico della legge sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è attribuita, in ciascuna delle due Province, ad una Commissione composta come segue:

1) il Commissario del Governo, o un suo delegato, che la presiede;

2) l'Intendente di finanza, o un suo delegato;

3) un funzionario di ragioneria degli uffici del Commissariato;

4) due membri designati dalla Giunta provinciale;

5) due sindaci;

6) un membro designato dalla Camera di commercio;

7) un rappresentante dei lavoratori designato dall'Ispettorato del lavoro.

I membri di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) sono nominati con decreto del Commissario del Governo.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione provinciale designato dal presidente della Giunta provinciale.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri della Commissione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

La Commissione dura in carica tre anni.

CAPO IV. — *Norme comuni alla Regione e alle Province in tema di finanza*

Art. 61.

Gli intendenti di finanza competenti disporranno mensilmente, mediante ordinativi su ordini di accreditamento in base alla resa di conto degli uffici riscuotitori, il versamento alla Regione e, rispettivamente, alle Province, di quanto loro spetta a norma degli articoli 59, 60, 61, 62, 67 e 68 dello Statuto.

Per gli ordini di accreditamento inerenti ai versamenti di cui al precedente comma, in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è consentita l'emissione senza limite d'importo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi avranno applicazione dal 1° gennaio 1952.

Art. 62.

La facoltà di visione degli accertamenti prevista dall'art. 71 dello Statuto deve ritenersi limitata ai tributi che sono attribuiti, in tutto o in parte, alla Regione e alle Province.

Art. 63.

I rimborsi che si effettuano a titolo di indebito, di inesigibilità o per altre cause afferenti ai tributi devoluti, in tutto o in parte, alla Regione e alle Province a norma di legge, sono a carico degli enti stessi, in proporzione alla quota ad essi assegnata.

CAPO V. — *Bilancio e contabilità regionale*

Art. 64.

Fino a quando una legge regionale, nei limiti dello Statuto, non disponga diversamente, per la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione e per il rendiconto generale della Regione, come per quanto riguarda contratti di alienazione, locazione, somministrazione e appalti di opere, valgono, in quanto applicabili, le leggi dello Stato.

TITOLO XIII

Enti locali

Art. 65.

La facoltà di delega delle Province, prevista dal secondo comma dell'art. 14 dello Statuto, non si riferisce alle funzioni delegate dalla Regione alle Province.

Art. 66.

Agli effetti dell'art. 7 dello Statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei Comuni di cui viene variata la circoscrizione e la denominazione.

Qualora i Consigli comunali dei Comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio regionale, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione, può deliberare che al referendum partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a Comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro Comune.

Non si fa luogo a referendum quando il Consiglio regionale, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a Comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accolta perchè vi osti la condizione dei luoghi o perchè i nuovi Comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

Può ugualmente prescindersi dal referendum quando ricorrano le condizioni di cui al secondo comma in caso di proposta di cambiamento di denominazione del Comune.

Art. 67.

La norma dell'art. 54 dello Statuto è applicabile soltanto agli Enti pubblici la cui attività si svolge nella provincia di Bolzano o in entrambe le province della Regione.

La composizione degli organi collegiali degli enti indicati nel comma precedente deve adeguarsi, in quanto possibile, alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nelle stesse località.

Art. 68.

Le attribuzioni che per la legge 3 dicembre 1931, numero 1580, contenente norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali, spettano al prefetto, sono trasferite nella Regione Trentino-Alto Adige al presidente della Giunta provinciale.

TITOLO XIV

Gruppi linguistici e uso della lingua tedesca

Art. 69.

I gruppi linguistici della provincia di Bolzano considerati nello Statuto sono l'italiano, il ladino ed il tedesco.

Art. 70.

Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della provincia di Bolzano e degli Enti locali in detta Provincia, gli interventi devono essere tradotti in italiano se pronunziati in tedesco e in tedesco se pronunziati in italiano, quando anche uno solo dei partecipanti appartenendo al rispettivo gruppo linguistico, ne faccia richiesta.

Art. 71.

L'uso della lingua tedesca, ai sensi del terzo comma dell'art. 85 dello Statuto, da parte di organi e pubblici uffici situati nella provincia di Bolzano, o aventi competenza regionale, concerne soltanto la corrispondenza e i rapporti orali con cittadini italiani di lingua tedesca.

La corrispondenza avviata d'ufficio, quando non vi siano sufficienti elementi in ordine alla presunta lingua del destinatario, viene redatta in italiano e in tedesco.

Art. 72.

Nell'uso scritto della lingua tedesca da parte di organi e pubblici uffici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, la terminologia giuridica e amministrativa deve corrispondere esattamente a quella italiana.

Qualora manchi una corrispondenza terminologica tra le due lingue, deve essere usato il termine italiano.

Gli organi e pubblici uffici di cui al primo comma sono tenuti, su richiesta del Commissario del Governo, ad effettuare le rettifiche che si rendano necessarie.

Art. 73.

Nelle Valli Ladine, in applicazione dell'art. 87 dello Statuto, può essere usato nella toponomastica locale, oltre che la lingua italiana e la lingua tedesca, anche il ladino.

TITOLO XV

Controllo sugli atti della Regione e delle Province

Art. 74.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione e delle Province è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una Delegazione della Corte stessa, avente sede in Trento e costituita da un consigliere, da due primi referendari o referendari e da funzionari ed impiegati nel numero che sarà determinato dal presidente della Corte.

Gli atti della provincia di Bolzano sono presentati ad un ufficio della Delegazione distaccato a Bolzano, cui è preposto uno dei primi referendari o referendari.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del consigliere sono esercitate dal primo referendario o referendario più anziano e quelle del primo referendario o referendario dal funzionario di gruppo *A* più elevato in grado.

Art. 75.

La Delegazione esercita anche il controllo sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella Regione e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.

Art. 76.

Il presidente di sezione della Corte dei conti addetto al coordinamento delle funzioni di controllo coordina l'azione della Delegazione con quella degli altri uffici della Corte.

Art. 77.

I titoli di pagamento sono vistati dai primi referendari o referendari, che ne dispongono la registrazione. Gli atti d'impegno e gli altri atti sono vistati dal consigliere, che ne dispone la registrazione.

I rilievi ufficiosi sono firmati dai primi referendari o referendari; il rifiuto di registrazione è deciso dal consigliere che ne dà comunicazione scritta al Presidente della Giunta regionale o provinciale interessata.

La Giunta regionale o le Giunte provinciali possono chiedere che il provvedimento del consigliere sia sottoposto al riesame della Sezione di controllo della Corte. In tal caso, il consigliere invia l'atto e i documenti allegati con una relazione al presidente della Corte, che sottopone l'atto all'esame della Sezione di controllo ove può intervenire un rappresentante dell'Amministrazione regionale o delle Amministrazioni provinciali. La deliberazione della Sezione è trasmessa al Presidente della Giunta regionale o provinciale.

Nel caso di rifiuto di registrazione, la Giunta regionale o la Giunta provinciale può chiedere che le Sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto. Alla discussione può intervenire un rappresentante dell'Amministrazione regionale o provinciale.

Per il rifiuto di registrazione di atti emanati da organi dello Stato aventi sede nella Regione restano ferme le norme stabilite dal testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Art. 78.

I rendiconti delle aperture di credito disposte a favore di funzionari delegati, compresi quelli delle Amministrazioni dello Stato aventi sede nella Regione, sono inviati alla Delegazione, per la dichiarazione di regolarità, ogni tre mesi e, in ogni caso, entro trenta giorni da quello in cui è stata ultimata l'utilizzazione dell'ordine di accreditamento.

La dichiarazione di regolarità è emessa dai primi referendari o referendari, preposti agli uffici della Delegazione.

Art. 79.

Il rendiconto generale della Regione e delle Province è verificato dalla Delegazione della Corte dei conti di cui all'art. 74, la quale ne riferisce al presidente della Corte. Su di esso deliberano le Sezioni riunite della Corte dei conti in conformità dell'art. 40 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla deliberazione è unita una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni intorno al modo con cui la Amministrazione regionale e quelle provinciali si sono conformate alle leggi e suggerisce le variazioni e le riforme che crede opportune.

La deliberazione e la relazione sono trasmesse rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale e ai presidenti dei Consigli provinciali che le sottopongono ai Consigli insieme alla relazione della Giunta.

Copia delle deliberazioni e delle relazioni suddette sono trasmesse al Commissario del Governo.

Art. 80.

Per la destinazione alla Delegazione regionale della Corte dei conti di Trento, è collocato fuori ruolo un consigliere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in eccedenza ai posti fuori ruolo previsti per i magistrati della Corte dei conti.

Art. 81.

Le spese relative al personale della Delegazione sono a carico dello Stato, quelle per i locali sono a carico della Regione.

Art. 82.

Salvo le facoltà spettanti al Commissario del Governo ai sensi dell'art. 76 dello Statuto, restano ferme le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato per ciò che concerne le funzioni delegate dallo Stato alla Regione e alle Province in base al terzo comma dell'art. 13 dello Statuto e gli atti dalla Regione e dalle Province emanati nell'esercizio di tali funzioni.

Titolo XVI

Norme sul passaggio degli uffici, dei servizi e del personale dello Stato alla Regione o alle Province

Capo I. — *Norme generali.*

Art. 83.

Nell'esercizio delle attività amministrative di loro competenza, la Regione e le Province possono avvalersi dell'opera degli istituti, stabilimenti, laboratori e dei corpi consultivi tecnici centrali e periferici dello Stato, secondo modalità da stabilirsi fra i singoli Ministeri e la Giunta regionale o provinciale. Alle sedute dei corpi consultivi stessi può intervenire un rappresentante della Regione o della Provincia, designato di volta in volta dalla Giunta regionale o dalla Giunta provinciale. Tale rappresentante non ha diritto di voto.

Art. 84.

La Regione succede all'Amministrazione statale nei diritti e obblighi derivanti dai rapporti di locazione contratti per le sedi degli uffici relativi ai servizi che in base al presente decreto passano alla Regione.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature che passano alla Regione a norma dell'articolo 58 dello Statuto, nonchè delle obbligazioni di cui al precedente comma, sarà fatta constare da verbali redatti in contraddittorio dai dirigenti degli uffici trasferiti alla Regione, da funzionari a ciò delegati dai competenti Ministeri e da due funzionari delegati dal competente assessore regionale.

Entro un mese dall'avvenuto passaggio dei servizi, un esemplare del verbale e dei prospetti allegati, firmato da tutti gli intervenuti, dovrà essere inviato all'Intendenza di finanza di Trento e a quella di Bolzano a seconda della Provincia nella quale risiede l'ufficio passato alla Regione; un esemplare dovrà essere inviato ai Ministeri competenti, uno alla Giunta regionale e uno sarà acquisito agli atti dell'ufficio interessato.

Art. 85.

Le Amministrazioni centrali dello Stato consegneranno alla Regione gli atti riferentisi a materie per le quali la Regione assume le relative potestà amministrative per effetto dell'art. 13 dello Statuto e in conseguenza del passaggio dei servizi previsti dagli articoli 86 e 87 del presente decreto.

CAPO II. — *Servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste*

Art. 86.

Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, passano alla Regione Trentino-Alto Adige, per l'esercizio delle potestà amministrative previste dal primo comma dell'art. 13 dello Statuto o per l'esercizio della vigilanza da parte della Regione, i seguenti uffici, enti, istituti e comitati:

1) Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Trento e di Bolzano;

2) Ispettorati ripartimentali forestali di Trento e Bolzano;

3) Uffici di amministrazione delle foreste demaniali di Trento, Merano, Cavalese, Primiero;

4) Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca della Venezia Tridentina;

5) Stazioni sperimentali di San Michele all'Adige e di Teodone;

6) Comitati provinciali della caccia di Trento e di Bolzano.

Dalla data indicata al primo comma cessano di avere competenza nel territorio della Regione l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura per le Venezie, l'Ispettorato regionale delle foreste di Padova, il Deposito cavalli stalloni di Ferrara, per le materie che, a norma e nei limiti dell'art. 13 dello Statuto, vengono trasferite dallo Stato alla Regione e alle Province.

CAPO III. — *Servizi del Ministero dell'industria e del commercio*

Art. 87.

Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto l'Ufficio distrettuale minerario passa alle dipendenze della Regione per l'esercizio delle potestà amministrative di sua competenza.

CAPO IV — *Norme transitorie sul personale*

Art. 88.

Il personale statale in servizio presso gli uffici di cui agli articoli 86 e 87 è posto dalle Amministrazioni interessate a disposizione della Regione, nella posizione di comando, a decorrere dalla data indicata negli articoli citati.

Art. 89.

La restituzione alle Amministrazioni statali di provenienza e il collocamento nella posizione di comando di altro personale statale sono disposti con provvedimenti del Ministero competente, sentita la Regione.

Nell'ambito della Regione il personale statale comandato può essere trasferito presso altre sedi degli uffici rispettivamente previsti agli articoli 86 e 87 con provvedimento dell'Amministrazione regionale, che ne dà notizia all'Amministrazione di appartenenza.

Art. 90.

Il personale statale comandato conserva ad ogni effetto il proprio stato giuridico e il trattamento economico ad esso spettante.

Le spese per gli stipendi e le altre competenze al personale statale comandato sono a carico della Regione, la quale rimborserà altresì allo Stato le spese per il trattamento di quiescenza del personale medesimo nella proporzione che sarà determinata con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con l'Amministrazione regionale.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 91.

Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige saranno emanate con successivi decreti a termini dell'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PICCIONI — VANONI — PELLA — ALDISIO — SEGNI — CAMPILLI — SPATARO — TOGNI — MARAZZA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1951
Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 48. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1951.

Nomina di un componente della Commissione per l'esame delle vincite al lotto contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1944, n. 11002 registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1944, registro Finanze n. 1, foglio n. 299, con il quale venne ricostituita la Commissione per l'esame delle vincite contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali;

Visto il decreto Ministeriale n. 35634 del 30 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1950, registro Finanze n. 3, foglio n. 359, col quale venivano apportate alcune modifiche sulla composizione della Commissione suddetta;

Visto il decreto Ministeriale n. 29052 del 1° dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti in data 16 febbraio 1951, registro Finanze n. 4, foglio n. 98, concernente altre modifiche apportate alla composizione della Commissione di che trattasi;

Ritenuto che, in seguito all'avvenuto collocamento a riposo, in data 1° marzo 1951, del capo divisione dottor Tilli Icilio, membro della ripetuta Commissione, occorre procedere alla sostituzione di detto componente;

Decreta:

Il dott. Bifulco Giuseppe, capo sezione nel Ministero delle finanze, reggente la divisione lotto dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è nominato membro

con decorrenza 1° marzo 1951, della Commissione per l'esame delle vincite contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali, in sostituzione del capo divisione dottor Tilli Icilio, collocato a riposo.

Roma, addì 1° giugno 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1951
Registro n. 17, foglio n. 152. — LESEN

(3707)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1951.

Composizione della Commissione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1951, n. 292, concernente l'indennizzo ai cittadini italiani proprietari di beni situati nei territori di Briga e Tenda e ceduti alla Francia in base al Trattato di pace.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 4 luglio 1950, n. 590;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1951, n. 292;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1951, n. 292, sopracitato;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Visto il foglio n. 2289/14575.22 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 1951, con il quale, sentito il Ministero degli affari esteri, vengono designati i due membri effettivi, scelti tra i rappresentanti della categoria interessata;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1951, n. 292, è composta come segue:

dott. Francesco Acampora, presidente di sezione della Corte di cassazione, presidente;

dott. Pietro Beritelli, primo referendario della Corte dei conti, membro;

dott. Giovanni Rivano, capo divisione dell'Amministrazione centrale del tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro, membro;

dott. Salvatore Giordano, ispettore superiore nel ruolo della Ragioneria generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, membro;

dott. ing. Salvatore Amoroso, ingegnere capo (grado 6°) dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali in rappresentanza del Ministero delle finanze, membro;

avv. Aristide Salvatori, vice avvocato dello Stato, in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;

dott. Giorgio Ranzi, capo divisione dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, membro;

avv. Luigi Biamonte e ing. Claudio Marcello quali rappresentanti della categoria interessata, membri.

A segretario della Commissione è chiamato il dottor Carlo Cravino, primo segretario in servizio presso la Direzione generale del tesoro.

Art. 2.

La misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti la Commissione verrà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro ai sensi dell'art. 3 della legge 4 luglio 1950, n. 509.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1951

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1951
Registro Tesoro n. 10, foglio n. 400. — GRIMALDI

(3740)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1951.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella « XXIX Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo » in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda presentata dal presidente dell'Associazione nazionale del ciclo, del motociclo ed accessori;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIX Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo » che avrà luogo a Milano dal 1° al 10 dicembre 1951, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 17 luglio 1951

Il Ministro: TOGNI

(3700)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1951.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella « IV Mostra internazionale del cinema a formato ridotto » in Brescia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda presentata dal presidente dell'Associazione italiana per la cinematografia culturale;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Mostra internazionale del cinema a formato ridotto » che avrà luogo a Brescia dal 1° al 9 settembre 1951, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 17 luglio 1951

Il Ministro: TOGNI

(3701)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1951.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella « XV Fiera del Levante - campionaria internazionale » in Bari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda presentata dal presidente dell'Ente autonomo fiera del Levante;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XV Fiera del Levante campionaria internazionale » che avrà luogo a Bari dall'8 al 25 settembre 1951, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 17 luglio 1951

Il Ministro: TOGNI

(3702)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1951.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nel « Salone internazionale della tecnica » in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda presentata dal presidente della Giunta esecutiva del comitato coordinatore del Salone internazionale della tecnica;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della tecnica », che avrà luogo a Torino dal 22 settembre al 7 ottobre 1951, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 17 luglio 1951

Il Ministro: TOGNI

(3703)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nella spiaggia di Portocivitanova.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 20 luglio 1951, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di Portocivitanova riportata in catasto al foglio n. 17, all. *A*, mappa numero 1494/rata e 3309-*bis* del comune di Portocivitanova.

(3782)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 264 — Data: 1° dicembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Imbrici Maria Giuseppa fu Saverio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 230.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 5 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia Intestazione: Queirolo Teresa fu Secondo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1902) — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 24 novembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pesaro — Intestazione: Valentini Vincenzo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 7.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 24 novembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pesaro — Intestazione: Banca nazionale del lavoro, Pesaro — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3 % (1861) — Rendita L. 27.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1102 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Coppola Giovannina di Nicola — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1014 — Data: 24 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Lanna Erminia di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 6100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 9 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Viterbo — Intestazione: Raparelli Innocenzo fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 620 — Data: 20 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Banca Popolare di Montebelluna — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 105.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 luglio 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3676)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 161

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 luglio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,80
» Firenze	624,88	» Roma	624,88
» Genova	624,9)	» Torino	624,86
» Milano	624,90	» Trieste	624,90
» Napoli	624,75	» Venezia	624,89

Media dei titoli del 27 luglio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,90
Id. 3,50 % 1902	68,70
Id. 3 % lordo	45 —
Id. 5 % 1935	95,15
Redimibile 3,50 % 1934	70,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,375
Id. 5 % 1936	88,90
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,575
Id. 5 % convertiti 1951	99,925
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,75
Id. 5 % 1960	97,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 27 luglio 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . . . L. 624,89

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario denominato « Consorzio delle acque di irrigazione di Porossan », con sede in Porossan, frazione del comune di Aosta e nomina della Deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951 registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1951 registro n. 7, foglio n. 100, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario denominato « Consorzio delle acque di irrigazione di Porossan », con sede in Porossan, frazione del comune di Aosta ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Presidente:
Bal Adriano.

Membri:
Glarey Pacifico; Lacroix Eliseo; Bionaz Luigi; Chamonin Pietro.

(3729)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Concorso per titoli ed esami a tredici posti di aiutante (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'A.N.A.S.

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione, e successiva riforma disposta con la legge 3 giugno 1950, n. 375;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1478, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente la istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, e successiva proroga di cui alla legge 28 dicembre 1950, n. 1080, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicazione ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 2 dicembre 1948, n. 1412, circa l'ammissione ai concorsi per la nomina nel grado iniziale nel ruolo dei ragionieri e dei segretari contabili (gruppo *B*) dell'Amministrazione dei lavori pubblici dei candidati muniti del diploma di abilitazione magistrale;

Ritenuto che occorre bandire il concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, per tredici posti di aiutante (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del disposto della lettera *b*) dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è indetto un concorso per titoli ed esami a tredici posti di aiutante (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'A.N.A.S.

Tale concorso, che sarà effettuato con l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'Amministrazione dei lavori pubblici, è riservato, oltre ai dipendenti indicati nella lettera *a*) del predetto art. 32 che non abbiano conseguito la nomina in ruolo nel concorso a otto posti di aiutante, bandito con decreto Ministeriale 18 marzo 1950, n. 3058, a tutti gli impiegati non di ruolo dell'A.N.A.S. aventi i requisiti prescritti per l'ammissione nei ruoli cui aspirano.

I vincitori del concorso sono destinati a prestare servizio presso la Direzione generale in Roma.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro il termine perentorio di giorni sassanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalle domande dovrà risultare nel seguente ordine:

a) cognome, nome e paternità del candidato;
b) luogo e data di nascita;
c) domicilio;
d) ufficio dal quale il candidato dipende.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1 Diploma originale o copia autentica notarile, legalizzata dall'autorità giudiziaria, di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale conseguito a' termini degli attuali ordinamenti scolastici, oppure i titoli corrispondenti conseguiti secondo i precedenti ordinamenti scolastici.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

2 Certificato delle votazioni ottenute negli esami o nello scrutinio finale per le singole materie di studio ove non siano riportate nel diploma.

3 Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 40, rilasciato dall'Ufficio di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4 Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

5 Certificato di buona condotta civile e morale, su carta da bollo da lire 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore, dovranno, anche, essere presentati i certificati, legalizzati, rilasciati dai sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6 Certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, su carta da bollo da lire 24, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso; per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

7 Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da lire 85, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica e debitamente legalizzato.

8 Certificato su carta da bollo da lire 24 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; vistato dal sindaco, la cui firma sarà legalizzata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

9 Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da lire 40 per il primo foglio e da lire 32 per ogni altro o certificato, in bollo da lire 24, di esito di leva, oppure di iscrizione nelle liste di leva per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

10 Fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da lire 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà farne specifica menzione nella domanda di ammissione al concorso, indicandone gli estremi. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

11 Stato di famiglia, in carta da bollo da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, da prodursi soltanto dai coniugati o vedovi con prole.

12 Certificato su carta bollata da lire 24, rilasciato dal capo dell'ufficio dal quale il candidato dipende, da cui risultino la data di inizio e la natura del servizio ininterrotto prestato. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

13 Altri documenti e titoli (diplomi, certificati, ecc.) di cui siano in possesso, attestanti benemerenze, studi percorsi, servizi prestati, ecc.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda documentata.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo.

I certificati di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i documenti rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre inoltre a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare del 1922, in carta bollata da lire 24.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da lire 24, dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana; tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da lire 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione, in carta bollata da lire 24, da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 242, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da lire 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/ord. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/ord. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento, apposita attestazione, in carta bollata da lire 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati o gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti in guerra ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato in carta da bollo da lire 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in bollo da lire 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da lire 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5

del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948 in carta bollata da lire 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta da bollo da lire 24;

n) i decorati di medaglie al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da lire 24.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al precedente art. 3 o di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

E' consentito fare riferimento solo al titolo di studio in originale eventualmente giacente presso l'A.N.A.S. o presso altra Amministrazione, nel quale ultimo caso dovrà essere prodotto, in sostituzione, un certificato rilasciato sulla prescritta carta da bollo dalla Amministrazione medesima.

Nessun riferimento è consentito per tutti gli altri documenti.

I candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare al concorso indetto a norma della lettera *a*) dell'art. 32 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, potranno far riferimento ai documenti come sopra presentati, purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 4.

I documenti per i quali il candidato che si trovi nelle condizioni di cui sopra intende fare riferimento, debbono essere elencati nella domanda di ammissione.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale, di produrre, prima dell'inizio di detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

L'Azienda potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non avervi potuto fare ritorno. Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte degli interessati di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dei quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare; in tal caso dovranno prodursi copie autentiche dei detti documenti ed atti da rilasciare a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 7.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 30 maggio 1932, n. 680, da:

un funzionario amministrativo dell'A.N.A.S. di grado non inferiore al 5°, presidente; un ingegnere dell'A.N.A.S. di grado non inferiore al 6°, due funzionari dell'A.N.A.S. di grado non inferiore al 7°, un funzionario della Ragioneria centrale dell'A.N.A.S. di grado non inferiore al 7°, membri.

Un funzionario dell'Amministrazione, di grado non inferiore al 9°, avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie elencate nel programma indicato nel presente decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui ciascuna prova sarà tenuta.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva che sarà costituita dalla somma della media dei punti conseguiti nelle prove scritte e di quelli ottenuti nella prova orale, nonchè nella valutazione dei titoli.

La Commissione determinerà, in via preliminare, i criteri di valutazione dei titoli predetti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualifica di mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati od invalidi di guerra, o per i predetti fatti di Mogadiscio, aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, numero 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800 e nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e successive modificazioni.

Art. 12.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto privato e amministrativo;

2) principi di economia politica e scienza delle finanze;

3) nozioni di contabilità generale ed amministrazione del patrimonio dello Stato.

Prove orali.

Le prove orali, oltre sulle materie sopraindicate, verteranno sulle seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni intorno alle principali disposizioni legislative e regolamentari sulle materie attinenti ai lavori pubblici ed in particolare alla viabilità statale ed autostradale;

3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 16 giugno 1951

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1951
Registro n. 1, *foglio n.* 300. — DEL GOBBO

(3638)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.